


Statuto



Associazione costituita in Bergamo il 26 Marzo 1981

COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE

1. Viene costituita l'Associazione "A.R.I.B.I. - Associazione per il rilancio della bicicletta" in breve denominata anche come A.R.I.B.I. per iniziativa spontanea dei promotori.
2. L'Associazione ha struttura democratica, è apolitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale, anche con edizione di periodici, attraverso l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'Associazione opera prioritariamente nel territorio di Bergamo e provincia ed ha lo scopo di: •promuovere l'uso della bicicletta come strumento di svago e di mobilità alternativa urbana ed extraurbana, quale mezzo per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente e di svolgere attività ed interventi a ciò finalizzati; •elaborare autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi, ricerche, piani di fattibilità e progetti per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.
4. L'Associazione può aderire e dare la propria collaborazione ad altri enti od associazioni che svolgano attività analoghe o accessorie. Per la migliore realizzazione degli scopi sociali potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero a loro complementari nei limiti consentiti dal Dlgs 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'Associazione ha sede, al presente in Bergamo - Via Gleno

SOCI

6. L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità. Sono aderenti all'associazione soci ordinari e soci onorari. Soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Soci onorari, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sono coloro che abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione, anche per aver eseguito incarichi delicati loro affidati o versamenti di particolare rilevanza. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
7. Sulle richieste di ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, la stessa deve intendersi accolta. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
8. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, l'integrale accettazione del presente statuto, l'obbligo di rispettarne le norme ed i regolamenti e di pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare con piena parità alle iniziative promosse dall'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa, con la possibilità di consultare, previa richiesta, gli atti ed i registri dell'associazione.
9. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Cessa: 9.a) per scioglimento dell'associazione; 9.b) per recesso comunque manifestato 9.c) per morte del socio; 9.d) per esclusione, da disporsi a cura del Consiglio Direttivo, ricorrendo gravi motivi, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa. In caso di contestazioni sull'esclusione decide inappellabilmente il Collegio dei Probiviri.
10. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dagli organi dell'associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite e non danno diritto a compensi. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di personale esterno alla stessa - se ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e consentito dal bilancio associativo - per lo svolgimento di compiti particolari, coerenti alle sue finalità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11. Sono organi dell'Associazione: 11.a) L'Assemblea Generale; 11.b) il Consiglio Direttivo; 11.c) il Presidente 11.d) il Vice Presidente 11.e) il Collegio dei Probiviri 11.f) i Revisori dei conti.
12. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli iscritti all'Associazione. Tutti gli associati, ordinari ed onorari, in regola con il pagamento della quota associativa sono eleggibili alle varie cariche sociali.
13. L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera: a) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. b) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo c) sulle iniziative programmatiche dell'Associazione in conformità agli scopi di quest'ultima d) su eventuali regolamenti interni; e) sulla nomina dei soci onorari fra i quali anche il Presidente Onorario con funzioni di immagine e rappresentanza verso l'esterno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.
14. L'Assemblea Generale sarà convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di Aprile, ed in via

- straordinaria ogni qualvolta da lui ritenuto opportuno o ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. La convocazione dovrà essere fatta con preavviso di quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta da affiggersi presso la sede sociale, salvo diverse modalità determinabili dall'Assemblea. Essa ha luogo presso la sede dell'associazione od in altro luogo del territorio provinciale secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di persona o con delega scritta di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti di persona o per delega scritta. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati. Di ogni assemblea a cura del Segretario sarà redatto verbale su apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 16. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Lo stesso designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed affida gli ulteriori incarichi ritenuti del caso. I membri del Consiglio Direttivo, come quelli del Collegio dei Provisori ed i Revisori dei conti durano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri degli organi dell'Associazione che per qualsiasi motivo cessassero l'attività, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea, hanno conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone pubblicamente qualificate per incarichi direttivi in partiti politici e l'assunzione di tali incarichi comporta la loro esclusione dal detto Consiglio.
 17. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le attività dell'Associazione per la realizzazione delle decisioni assembleari ed il conseguimento degli scopi statutari, anche attraverso opportuna opera promozionale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l'anno, preferibilmente ogni tre mesi. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio può deliberare solo se è presente il Presidente o il Vicepresidente.
 18. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. A lui compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
 19. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
 20. Il Segretario coordina il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, coadiuva il Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed adempie alle ulteriori mansioni che gli sono affidate da quest'ultimo.
 21. Il Collegio dei Provisori è costituito da tre membri e dura incarica come previsto all'art. 16 del presente statuto. Il Collegio ha il compito di deliberare senza formalità di procedura ed inappellabilmente sulle contestazioni di cui all'art. 9 nonché di favorire il mantenimento di buoni rapporti tra i soci e tra questi e gli organi dell'Associazione. Su invito del Presidente, i suoi membri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
 22. I Revisori dei conti, in numero di due, durano in carica come previsto all'art. 16 del presente statuto e hanno il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa dell'Associazione, accedendo alla documentazione contabile. Partecipano inoltre di diritto alle adunanze dell'Assemblea. Partecipano inoltre di diritto, con sola facoltà di parola, ma senza diritto di voto anche alle adunanze del Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO FINANZIARIO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

23. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, da sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e organismi nazionali o esteri, dai rimborsi derivanti da convenzioni, dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività marginali ed occasionali di tipo professionale, commerciale, produttivo e di consulenza direttamente connesse o accessorie per natura a quella sancita al punto del presente statuto.
24. Le quote associative non sono rivalutabili e, salvo che per causa di morte, non sono trasmissibili.
25. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere predisposto a cura del Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario corredato da relazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
26. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione.
27. Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con l'intervento di persona o con delega scritta di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Ricorrendo motivi di particolare urgenza le modifiche potranno essere adottate dal Consiglio Direttivo presenti tutti i suoi componenti - salva successiva ratifica dell'assemblea.
28. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea provvederà alla nomina e nomina, di un liquidatore ed eventuali attività esistenti dovranno essere devolute a fini di pubblica utilità o ad altre associazioni aventi finalità analoghe.



REGISTRATO A BERGAMO 1

2 MAG. 2006
Il _____
al n. 4485 Serie 3
con Euro + 102,65
F. Luisi all'archivio 165